



ISTITUTO COMPRENSIVO Varazze – Celle

“NELSON MANDELA”

Via G. B. Camogli, 6 - 17019 Varazze (SV) tel. 019 97394

e_mail: svic81300r@istruzione.it / PEC:

svic81300r@pec.istruzione.it

C.F. n. 92099040096

Codice Univoco UFID6A

Varazze, 07/02/2024

Alle famiglie/tutori alunni Scuola Primaria e Sec. I gr.

Ai docenti

Scuola Primaria e Secondaria di I gr.

All' Ufficio Alunni

p.c. Sindaco Comuni di Varazze e Celle L.

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del novellato articolo 114 del Testo Unico - Aggiornamento delle procedure.

Come è noto, con il Decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, convertito con modificazioni dalla legge n. 159 del 13 novembre 2023, è stata recentemente introdotta una significativa modifica dell'articolo 114 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 297/94). L'articolo 12 del DL 123/2023 prevede specifiche norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, che impattano in modo significativo sulle procedure di cui all'oggetto. La nuova norma disciplina sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica).

Oltre a ciò, l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Si chiariscono di seguito le fasi della nuova procedura di segnalazione:

FASE PRELIMINARE: comunicazione dell'inadempienza ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (art.114 c.4 D.lgs. 297/94)

Il dirigente scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza degli alunni iscritti in obbligodi istruzione sin dall'inizio dell'anno, **“individuando tempestivamente come inadempienti gli allievi che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi”**.

All'individuazione fa tempestivamente seguito apposita comunicazione del dirigente scolastico agli esercenti la responsabilità genitoriale.

PRIMA FASE: conferma dell'inadempienza e relativa segnalazione

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la regolare frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il dirigente scolastico segnala l'alunno/a al Sindaco del Comune di riferimento per gli adempimenti di competenza.

Testo della novella del comma 4 articolo 114:

“Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette

giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."

SECONDA FASE: ammonizione del Sindaco e riscontro del dirigente scolastico in relazione all'ottemperanza all'obbligo di istruzione

Il Sindaco provvede, secondo quanto previsto dal novellato articolo 114, ad ammonire i responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, sia nel caso di mancata iscrizione che di mancata frequenza, assegnando un termine perentorio di una settimana per il rientro a scuola; **di tale ammonizione viene data formale comunicazione alla scuola.**

Il dirigente scolastico verifica la ripresa della regolare frequenza dell'alunno a scuola nei tempi prescritti; in caso di ulteriore inadempimento, segnala tale circostanza al Sindaco, in modo che lo stesso possa procedere ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, al fine di consentire l'applicazione del novellato articolo 570 ter del codice penale.

TERZA FASE: risultati degli scrutini finali al fine di verificare l'elusione dell'obbligo di istruzione (mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale)

A fine anno scolastico, il dirigente comunica al Sindaco del Comune di riferimento i nominativi degli alunni per i quali è stata rilevata la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificato motivo.

1. Il rapporto e la collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni

La novella dell'articolo 114 del Testo Unico e dell'articolo 570 del codice penale richiede un approfondimento e una modifica dei flussi comunicativi concernenti l'evasione e l'elusione dall'obbligo di istruzione.

Come è noto, la Procura ordinaria ha la competenza esclusiva sull'esercizio dell'azione penale, secondo le modalità previste dall'articolo 570 ter del codice penale, mentre la Procura presso il Tribunale per i minori svolge importanti compiti di tutela in ambito civilistico, con interventi mirati a prevenire che situazioni di rilevante gravità possano mettere a rischio i diritti ineludibili dei minori stessi.

Si ritiene, in ogni caso, che la sperimentata collaborazione tra le scuole, i servizi sociali e le Procure per i minorenni debba continuare ad essere uno dei fondamenti nelle politiche attive di prevenzione e tutela dei minori.

In tale cornice strategica, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di trasmettere, in qualunque momento, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio in presenza di situazioni di pregiudizio per il minore o che appaiano di particolare gravità.

Si invitano i Coordinatori di classe della Scuola Secondaria di I gr. e i Team docenti di Scuola Primaria a continuare a mantenere una profonda attenzione sulla situazione di presenza/assenza degli alunni segnalando tempestivamente allo scrivente i periodi di assenza non giustificata così come dettato dal disposto normativo.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

(prof. Andrea Piccardi)